



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI- LUSSU"



Liceo Scientifico- Liceo delle Scienze Applicate Liceo Delle Scienze Umane - Liceo Linguistico
Sede centrale: Via Nicolò Tommaseo, 3 -09037- SAN GAVINO MONREALE - Tel. 070/9339098
Sede staccata: Via Paganini, 1 -09037- SAN GAVINO MONREALE - Tel. 070/9339082
Sede staccata: Via Regina Margherita, 102 -09037- SAN GAVINO MONREALE - Tel. 070/8875957
e-mail.: cais024009@istruzione.it - pec.: cais024009@pec.istruzione.it - C.M.: CAIS024009 - C.F.: 91024830928
sito: www.iismarconilussu.edu.it

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Art. 1

Secondo quanto previsto all'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti: "gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio".

art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale a ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per tutti gli indirizzi di studio, secondo la seguente tabella:

Classi	Monte ore annuale	Limite massimo di assenze in ore di lezione
Prime e Seconde	891	223
Terze, Quarte e Quinte	990	248

Le deroghe al monte ore minimo di presenze sono le seguenti:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificazioni;
- gravi motivi familiari documentati;
- partecipazione a gare nazionali;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- sciopero dei mezzi di trasporto;
- partecipazione ad esami o concorsi attinenti alla formazione scolastica; donazioni di sangue.

Art. 3

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo dopo 30' dall'inizio della I ora di lezione;
- uscite in anticipo (salvo deroghe valutate dalla Dirigenza);
- assenze per malattia;
- assenze per motivi famigliari;
- astensione dalle lezioni di massa ingiustificate e dalle assemblee d'Istituto;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

art. 4

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento rivolte agli alunni della scuola media approvate dal Consiglio di Classe, campionati studenteschi, ecc.);
- la partecipazione per le classi V ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es. certificazione di lingua straniera, ecc.)
- donazioni di sangue;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano un giorno feriale come giorno di riposo.
- in casi eccezionali e comprovati, le uscite anticipate dovute a disservizi dei mezzi pubblici di trasporto.

art. 5

Sulla base di quanto disposto art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- assenze continuative e prolungate, assenze ricorrenti per grave malattia, documentate con certificato medico attestante la gravità della patologia, assenze per terapie e/o cure programmate e adeguatamente documentate.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

art. 6

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/10/2022 - delibera n°5, verbale n°2.